

C A M E R A
PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE FORENSE DI CIVITAVECCHIA
N. 306 Reg. ODM MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: incarico di mediazione

Gentile Avvocato e Mediatore,

con la presente sottopongo al Suo esame e, auspicabilmente, alla Sua approvazione la proposta di contratto di collaborazione atto a regolare i rapporti tra l'Organismo e il mediatore nei seguenti testuali termini.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

tra

l'ORGANISMO PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE DELL'ORDINE FORENSE DI CIVITAVECCHIA, istituito dal CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA, (di seguito denominato, più brevemente, OdM), in persona del Presidente Avv. Mary Dominici, con sede in Civitavecchia, via Terme di Traiano 54/A, iscritto al n. 306 del Registro degli Organismi di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180) (C.F. **83004850588**; P. IVA:**15398861003**

e

l'avv. ----- (di seguito denominato, più brevemente, Mediatore), nato in il....., residente in, con studio in....., iscritto all'Ordine degli Avvocati didal, iscritto nell'elenco dei mediatori dell'OdM dal..... (C.F.:..... ; P. IVA:.....)

premessso

- che il Mediatore è iscritto nell'elenco dei Mediatori dell'OdM;
- che il Mediatore ha già svolto la funzione di Mediatore per l'OdM in forza di precedente rapporto di collaborazione;
- che con il presente atto le parti intendono rinnovare il rapporto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2229 e seguenti c.c., per lo svolgimento dell'attività di mediazione così come definita, individuata e descritta dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28., e dal DM 24 ottobre 2023 n. 151, successive modificazioni si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Oggetto dell'incarico)

L'OdM affida al Mediatore l'incarico di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di mediazione così come definita, individuata e descritta nel D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 26.11.2021, n. 206, dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, dal D.M. 01.08.2023, dal D.M. 04.10.2023, n. 150 e successive modificazioni, nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con eventuale formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, nell'ambito del procedimento di mediazione che andrà a svolgersi presso il medesimo OdM ai sensi della citata normativa e secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione (e relativi allegati), e successive modificazioni, il Codice Etico e le indicazioni dell'OdM.

Articolo 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione)

1. La collaborazione viene svolta personalmente dal Mediatore designato, senza vincolo di

subordinazione da parte del Mediatore nei confronti dell'OdM.

2. Il Mediatore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione e garantisce comunque che la prestazione sarà in ogni caso resa nel rispetto delle norme di legge ed in particolare secondo le regole generali di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le modifiche apportate anzi citate, e successive modificazioni, e quelle previste dal Regolamento di Mediazione dell'OdM (e relativi allegati), e successive modificazioni, che il Mediatore dichiara di conoscere e approvare, oltre che secondo le indicazioni organizzative e tariffarie dell'OdM.

Il tutto, sempre e comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza del procedimento, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010 e di imparzialità e idoneità nel corretto e sollecito espletamento dell'incarico da parte del Mediatore stesso.

3. L'OdM si impegna a porre in essere gli atti necessari propedeutici all'avvio del procedimento di mediazione, così come individuati nel proprio Regolamento di Mediazione, e successive modificazioni, che - con i relativi allegati - costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 3 (Obblighi del mediatore)

1. Il Mediatore è tenuto ad osservare il dovere di riservatezza e le regole sulla inutilizzabilità dei dati appresi e sul segreto professionale di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28, così come anche recepiti nel Regolamento di Mediazione dell'OdM (e relativi allegati) e successive modificazioni.

2. Le clausole del presente articolo hanno per l'OdM carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. Il Mediatore si obbliga a stipulare e mantenere attiva per la durata del contratto e comunque fino al termine dei procedimenti avviati in vigenza del contratto stesso, una polizza assicurativa che si impegna a trasmettere all'ODM entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto.

4. Il mediatore si obbliga a svolgere attività di formazione con la frequenza di specifici corsi riconosciuti ed accreditati, per un minimo di 18 ore per biennio e a documentarla fornendo all'OdM i relativi attestati con cadenza annuale, il tutto secondo quanto disposto dal DM 150/23 e succ. mod., nonché a sottoporsi, ai fini della permanenza nell'elenco dei mediatori, alla valutazione periodica sulla qualità dei mediatori che il Consiglio Direttivo dell'Organismo determinerà di realizzare; il mediatore, accetta tutte le disposizioni e le sanzioni recepite nel Regolamento di Mediazione dell'OdM (e relativi allegati, ivi compreso il Codice Etico) e successive modificazioni.

Articolo 4 (Sospensione temporanea della prestazione)

Il Mediatore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente all'OdM l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Organismo medesimo di intervenire con sostituzioni o soluzioni alternative.

Articolo 5 (Compenso)

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti ed esclusivamente alla conclusione della singola procedura di mediazione assegnata al mediatore, l'OdM, in ipotesi di accordo intervenuto tra le parti in occasione del primo primo incontro o nei successivi incontri, nonché in ipotesi di mancato accordo successivamente all'espletamento del primo incontro, corrisponderà al Mediatore un compenso complessivo pari all'65% delle di indennità di mediazione effettivamente incassate dall'OdM. In caso di conclusione negativa della procedura al primo incontro l' OdM corrisponderà al Mediatore un compenso complessivo pari al 65% delle indennità di mediazione effettivamente incassate dall'Odm

Il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'IVA (detratta la RA sull'imponibile).

Ogni incarico di mediazione si intende concluso col deposito, da parte del mediatore, del verbale

che attesta la chiusura del procedimento ad esso affidato, indipendentemente dall'esito positivo o negativo del medesimo.

2. La liquidazione e il pagamento di ciascun compenso sono subordinati alla valutazione di conformità del Responsabile dell'Organismo di Mediazione, o suo delegato, anche ai sensi dell'art. 2229 e seguenti c.c., sulla base di una nota pro forma del Mediatore emessa nel termine di 7 giorni dal pagamento delle indennità ad opera delle parti e dalla presentazione della fattura conforme alla nota pro forma approvata da emettere entro i successivi 7 giorni dall'approvazione.

3. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno per il Mediatore altri compensi e diritti né indennità di cessazione dell'incarico o di qualsiasi altro genere.

Articolo 6 (Decorrenza e durata dell'incarico)

La presente convenzione avrà una durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata alle medesime condizioni di anno in anno.

Articolo 7 (Recesso dal contratto)

L'OdM e il Mediatore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine mediante comunicazione scritta da inoltrare tramite pec all'OdM, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Articolo 8 (Risoluzione del contratto)

L'OdM, previa dichiarazione scritta inoltrata al Mediatore, potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cancellazione del Mediatore dall'elenco dei Mediatori dell'OdM e/o del Ministero della Giustizia;
- b) qualora - a seguito di verifica, da parte dell'OdM, dell'attività svolta dal Mediatore – risulti che questi si trovi ad avere con terzi rapporti di lavoro o di collaborazione che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili e/o in conflitto di interesse.
- c) gravi inadempienze contrattuali e/o venir meno dei requisiti (anche di onorabilità) prescritti dalla legge, dal Regolamento di Mediazione dell'OdM (e relativi allegati) e successive modificazioni;
- d) sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 60 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- e) commissioni di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- f) danneggiamento o sottrazione di beni dell'OdM;
- g) inosservanza da parte del Mediatore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2, 3 e 4;
- h) mutamento della normativa;
- i) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico;
- l) il rifiuto a sottoporsi alla valutazione periodica sulla qualità dei mediatori che il Consiglio Direttivo dell'Organismo determinerà di realizzare;
- m) rifiuto a svolgere l'incarico assegnato reiterato per più di tre volte nel biennio;
- n) il mancato raggiungimento di almeno 6 crediti formativi annuali in materia di ADR, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti, ulteriori rispetto a quelli eventualmente riconosciuti per la partecipazione a specifici ed accreditati corsi per l'aggiornamento formativo minimo di 18 ore in ciascun biennio
- o) il verificarsi da parte del mediatore di comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'OdM e/o delle parti coinvolte nei procedimenti di mediazione per il quale è stato incaricato
- p) Sospensione, anche amministrativa ex art. 29, comma 6, L. 247/12 o radiazione dell'Avvocato dall'Albo degli Avvocati in conseguenza di illeciti disciplinari anche non passati in giudicato
- r) Sospensione volontaria dall'Albo degli Avvocati
- s) Cancellazione dall'Albo degli Avvocati

Articolo 10 (clausola di mediazione e foro competente)

Fermo restando che ciascuna parte si impegna a collaborare per il rispetto di quanto previsto nel presente contratto, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le stesse in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, sarà devoluta ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs 28/2010 avanti l'Organismo di mediazione di Roma il cui Regolamento le parti dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare. In caso di mancato accordo conciliativo, le parti riconoscono come Foro competente ed esclusivo quello di Civitavecchia

Il Mediatore autorizza l'Organismo di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla D.Lgs. n.196/2003 e sue successive modifiche e dal Reg. U.E. n. 679/2016

Cordiali saluti

IL REFERENTE DELL'ODM

Ove il testo della riportata proposta contrattuale incontri la Sua approvazione, vorrà cortesemente sottoscrivere digitalmente la presente per accettazione ed inviare il tutto alla Segreteria tramite pecal più presto e comunque entro il _____

Per accettazione

FIRMA del MEDIATORE